La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, così composta: dott. Stefano Chiappetta presidente dott.ssa Erminia Baldini consigliere dott. Giorgio Sensale consigliere rel. ha pronunciato la seguente **ORDINANZA** nella causa civile n°6000/18 R.G. tra G e D , in proprio e nella qualità di rappresentanti legali della S rappresentati e difesi dagli avvocati (domiciliati in Napoli alla

La Corte, sciogliendo la riserva; rilevato che in primo grado per la mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi (ex lg. 108/96) non è stato compiuto alcun accertamento in ordine alla possibile illiceità delle pattuizioni relative ai tassi d'interesse e che, per la rilevanza dei decreti anzidetti nell'integrazione della fattispecie penale dell'usura, la tesi degli appellanti, sull'estensione del principio iura novit curia anche a tali provvedimenti amministrativi, appare meritevole di considerazione; rilevato, altresì, che i motivi di appello pongono in discussione anche la qualificazione della garanzia personale prestata da D

e dalla società " " (da cui è derivata la condanna dei garanti per un importo superiore a quello dovuto dal correntista) e la stessa validità di tale garanzia; ritenuto pertanto che, anche in considerazione dell'incidenza dell'esecuzione sull'attività imprenditoriale agricola degli appellanti e della possibilità che la lite trovi rapida soluzione mediante il ricorso al procedimento di mediazione *ex* D. Lgs. 4.3.10 n. 28 (eventualmente da disporre alla prima udienza di comparizione, fissata per il 23 maggio 2019), la sospensione sia giustificata; letti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;

P. Q. M.

la Corte sospende l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5290/18.

Così deciso il 31 gennaio 2019.

Il presidente

